COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 66 **del Registro** **Data** 25/05/2015	**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre Ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 3644/2014 del Tribunale di Catania Sez. Lav. Dipendente Cunsolo Giuseppe C/ Comune di Raddusa.**

L'anno duemilaquindici il giorno Venticinque del mese di Maggio alle ore 11.00
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.
All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	**Marotta Cosimo**	**Sindaco**	x	
2	**Schiliro Serafina**	**Vice Sindaco**	x	
3	**Cardaci Calogero**	**Assessore**		x
4	**Rapisarda Mario**	"	x	
5	**Cigna Atilio**	"	x	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Francesca Sinatra**
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;
Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.
Vista la proposta di deliberazione n. 45 del 21/05/15 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;
fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
con votazione unanime e palese.

Delibera

1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 45 del Registro **Data 21/05/2015**	**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre Ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 3644/2014 del Tribunale di Catania Sez. Lav. Dipendente Cunsolo Giuseppe C/ Comune di Raddusa.**

Su proposta del Sindaco

Visto

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 21 MAG. 2015

Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 21. 05. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. DEL

Oggetto : Autorizzazione al Sindaco a proporre Ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 3644/2014 del Tribunale di Catania Sez. Lav. Dipendente Cunsolo Giuseppe C/ Comune di Raddusa.

Visto la Sentenza del Tribunale di Catania Sez. Lav. N. 3644/2014 pervenuta a questo Ente in data 13/05/2015 prot n. 4179, che condanna il Comune di Raddusa a favore del dipendente Cunsolo Giuseppe, con la quale chiede la corresponsione dell'indennità di posizione per gli anni 2003 - 2004 – 2005 – 2006 per una somma complessiva € 19.831,96 oltre interessi legali dal giorno del sorgere del credito al soddisfo;

considerato che questa amministrazione , al fine di proporre opposizione alla Sentenza n. 3644/2014 entro i perentori termini procedurali, vuole affidare la difesa dell'Ente all'Avv. Fulvio Licari del Foro di Enna, professionista esterno di fiducia di questa Amministrazione, per difendere le ragioni dell'Ente

Ritenuto, pertanto, dover provvedere nel senso sopra indicato, con la predisposizione della relativa proposta deliberativa di incarico difensivo,

- Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/200 per cui l'Ente nel corso dell'esercizio provvisorio può assolvere al pagamento di somme derivanti da operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE ALLA G. M.

1. Di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni esposte in premessa, con il ministero dell'Avv. Fulvio Licari, per opposizione alla Sentenza n. 3644/2014 del Tribunale di Catania Sez Lav. Presso la Corte di Appello di Catinia;
2. Di conferire incarico per la difesa dell'Ente opponente all'Avv. Licari Fulvio del Foro di Enna, eleggendo a domicilio presso i locali del Comune siti in via Garibaldi n. 2, e di conferire al suddetto legale procura speciale per la costituzione in giudizio;
3. Di approvare con la presente l'allegato disciplinare d'incarico che sarà sottoscritto dalle parti all'esecutività della presente deliberazione;
4. Di dare atto che l'importo presuntivo di € 800,00 comprese IVA e CPA, a titolo di spese legali , sarà impegnato, con successiva determina del Responsabile dell' Area Amministrativa;
5. Di autorizzare il Capo Area Amministrativa a tutti gli altri adempimenti consequenziali.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il e defissa il

Senza opposizioni o reclami

Dalla residenza municipale, li_____

Il Capo Area " AA.GG. "

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale, vista la relazione del messo comunale e del Capo Area

certifica

che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici [1] giorni consecutivi .

Dalla residenza municipale, li_____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 25 MAG. 2015

- ☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12 comma 2 L.R. 44/91)
- essendo trascorsi 10 giorni dal , data di inizio pubblicazione (L.R. 44/91).

Dalla residenza municipale lì ....25 MAG. 2015.....

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale

Il Funzionario Comunale

(1)
15 gg. per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA CONTRO IL DIPENDENTE CUNSOLO GIUSEPPE PER PROPORRE RICORSO INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 3644/2014 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO.

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di maggio , in Raddusa, nella Residenza Municipale, sono presenti:

- Il Sindaco Cosimo Marotta , rappresentante dell'Amministrazione Comunale (d'ora innanzi indicata semplicemente come l'"Amministrazione");
- L'Avv. Licari Fulvio, con Studio in Enna Via Diaz, (d'ora innanzi indicato semplicemente come "Il Professionista");

I quali convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 – Conferimento incarico

L'Amministrazione conferisce (giusta delibera di giunta n.) al Professionista, che accetta, l'incarico di difenderla e rappresentarla nella causa contro il dipendente Cunsolo Giuseppe per proporre Ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 3644/2014 del Tribunale di Catania sez. Lav. per il solo grado o la sola fase del giudizio attuale pendente.
L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.
Il Professionista si impegna – nel periodo di vigenza del presente contratto – a svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Raddusa.

ARTICOLO 2 – Durata del contratto e diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito ed avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.
Viene espressamente convenuto, stante il carattere fiduciario dell'incarico affidato, il diritto per l'Amministrazione di recedere – ove lo ritenga opportuno – dal rapporto, mediante raccomandata A.R., con il preavviso di giorni sette, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.
Medesima facoltà è concessa al Professionista, qualora ricorra una giusta causa. Tale diritto dovrà essere esercitato ai sensi dell'art. 2237 co 3° c.c..
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente un compenso pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il compenso del Professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti.

ARTICOLO 3 – Rilascio documentazione

Il Professionista si obbliga a recarsi, all'atto della stipula del presente contratto, presso l'Ufficio del Contenzioso del Comune di Raddusa allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione.
All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato "A"), in duplice originale da protocollarsi.

ARTICOLO 4 – Relazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione.

Il Professionista si obbliga espressamente ad aggiornare l'Amministrazione dopo ogni udienza, dopo ogni produzione di parte e dopo ogni provvedimento del giudice.
Parimenti il professionista è obbligato a trasmettere copia di tutti gli atti del giudizio predisposti da lui ovvero dalla controparte, dei verbali di causa nonché di tutti provvedimenti del giudice e di quant'altro venisse prodotto nel corso del processo, non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.
Il Professionista è inoltre obbligato a presentare, alla definizione della frase o del grado di giudizio per cui è affidato l'incarico di difesa dell'Ente, analitica relazione sull'attività espletata nonché sulla eventuale opportunità di procedente, il Professionista dovrà allegare alla relazione menzionata tutta la documentazione non ancora in possesso dell'Ente.

ARTICOLO 5 – Compensi e rimborso spese

Il compenso pattuito per l'attività del Professionista (costituito da onorario, diritti ed indennità) viene concordemente fissato nel minimo previsto dalla Tariffa professionale Forense vigente, in relazione al valore della causa ed all'attività effettivamente prestata, nelle misure di legge.
E' dovuto al Professionista l'integrale rimborso delle spese sostenute e giustificate.
L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art. 4 ult. Cpv e di parcella regolarmente vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui appartiene con dicitura sul frontespizio indicante "PARCELLA REDATTA SECONDO I MINIMI TARIFFARI". Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ARTICOLO 6 – Anticipi

Spetta al Professionista un anticipo forfetariamente calcolato, comprensivo di C.P.A. ed I.V.A., in € 800,00 da liquidarsi, dietro presentazione di regolare fattura e salvo conguaglio per cui detta somma sarà impegnata successivamente con giusta Determina del Responsabile da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura.
Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali.

ARTICOLO 7 – Rinuncia alla lite, transazioni

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.
Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al Professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, della transazione, oltre, in questo ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per la conciliazione.

ARTICOLO 8 – Procuratore domiciliatario

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore esclusivamente domiciliatario, del cui operato assume la responsabilità.
Le relative competenze verranno corrisposte dal Professionista al quale verranno rimborsate, dietro esibizione di regolare fattura, ai sensi dell'Art. (Tabella B, VI), della vigente tariffa professionale.

ARTICOLO 9 – Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:
- L'Amministrazione in Raddusa, presso la Sede Municipale in Via Garibaldi n. 2;
- il Professionista in Enna, presso il suo Studio sito in A. Diaz .

ARTICOLO 10 – Clausola risolutiva espressa

E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt. 1 comma 3°, 3, 4 e 5 comma 2°.

ARTICOLO 11 – Richiamo alla vigente normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trova piena ed integrale applicazione la normativa vigente.

IL PROFESSIONISTA

IL SINDACO

~~ORIGINALE~~

Sent. 3644/14
R.G. 7096/11

COPIA

SANTO LI VOLSI
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Jonio, 30 - 95129 CATANIA
Tel. 095 375696 - Fax 095 376590 - Cell. 335 453592
santo.livolsi@pec.ordineavvocaticatania.it
Partita IVA 02900910874

1 MAG. 2015
9

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

II SEZIONE CIVILE – LAVORO

- 10918

Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Greco, all'udienza di discussione del 5 novembre 2014 ha pronunciato, *ex* art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 7096/2011 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

Cunsolo Giuseppe, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Li Volsi;

- Ricorrente -

CONTRO

Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore*;

- Resistente contumace -

****

Si dà atto che il sottoscritto Magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del lavoro presso il Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso al giudice del lavoro, depositato in data 27.06.2011, Cunsolo Giuseppe conveniva in giudizio il Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore* ed esponeva di essere stato nominato Responsabile del Sevizio Economato e Inventario con delibera n. 141 del 4.12.2001, con riconoscimento della retribuzione di posizione da parte del Comune con delibera n. 19 del 10.4.2002, quantificata in € 4.957,99. Deduceva di essere stato confermato nell'incarico di responsabile dell'ufficio

Comune di Raddusa (CT) prot. n. 0004179 del 13/05/2015 11:36:23

con deliberazione sindacale n. 36 del 28.4.2003, per la durata quinquennale del mandato amministrativo e lamentava che il Comune aveva omesso di corrispondere la suddetta indennità di area direttiva dall'1.1.2003 al 31.12.2006. Tutto ciò premesso chiedeva di voler condannare il Comune di Raddusa al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità citata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, da quantificarsi in € 5.164,57 annui secondo l'art. 10 del CCNL enti locali ovvero, in subordine, nella misura stabilita per l'anno 2002 dal Comune pari ad € 4.957,99 annui, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Il Comune di Raddusa, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.

All'udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

L'odierno ricorrente ha documentato di essere stato nominato Responsabile dell'Ufficio Servizio Economato – Inventario beni mobili in data 4 dicembre 2001 con determina sindacale n. 141, nonché di essere stato confermato allo svolgimento dello stesso ruolo con successiva determina sindacale n. 36 del 28 aprile 2003, intervenuta, come si legge nel testo, a seguito delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2002 (cfr. all.ti 1 e 2 al ricorso). Con tale determina al ricorrente è stata assicurata la corresponsione dell'indennità di posizione "*nella misura che sarà stabilita con successiva deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali*" (cfr. n. 3) della determina sindacale).

Deve presumersi la regolare esecuzione dell'incarico conferito da parte del ricorrente, considerato che vi è stata una espressa attribuzione del compito da parte del Comune e non vi sono elementi di segno contrario risultanti dagli atti.

Parte ricorrente ha altresì prodotto la delibera della Giunta Municipale del 10.4.2002 n. 19 dalla quale si apprende che per Cunsolo Giuseppe la retribuzione di posizione era stata quantificata in € 4.957,99.

Pertanto, dimostrata l'attribuzione dell'incarico di responsabile al ricorrente a partire dall'anno 2003 per la durata del mandato amministrativo, il Comune va

Comune di Raddusa (CT) prot. n. 0004179 in E del 13/05/2015 11:35:23

condannato al pagamento della indennità di posizione nella misura, già deliberata dallo stesso per l'anno 2002 e successivamente non modificata, pari ad € 4.957,99 per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 di vigenza dell'incarico, per un importo complessivo di € 19.831,96 (la determinazione dell'indennità annuale nella somma già deliberata dal Comune è avvenuta tenuto conto della genericità della allegazione di parte ricorrente in ordine al mancato riconoscimento del minimo contrattuale di € 5.164,65, dei documenti versati in atti dai quali risulta che il ricorrente è di categoria C4 e dal disposto del CCNL per il quale nei Comuni con minori dimensioni demografiche privi di posizioni della categoria D la retribuzione di posizione per dipendenti classificati nelle categorie C o B può variare da un minimo di lire 6.000.000 ad un massimo di lire 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità). La somma dovuta dovrà essere corrisposta dal Comune con gli interessi legali, nel rispetto del divieto di cumulo nel rapporto alle dipendenze degli enti pubblici.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte da Cunsolo Giuseppe contro il Comune di Raddusa, in persona del Sindaco *pro tempore*, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:

condanna il Comune di Raddusa al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 19.831,96, per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi legali dal giorno del sorgere del credito al soddisfo;

condanna parte resistente alla rifusione nei confronti del ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.010,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario *ex* art. 93 c.p.c.

Così deciso in Catania, 5 novembre 2014.

IL CANCELLIERE
Filippo Russo

IL GIUDICE
(Dott.ssa Lidia Greco)

Comune di Raddusa (CT) prot. n. 0004177 in E del 13/05/2015 11:35:23

RELATA DI NOTIFICA

Certifico io sottoscritto A. Uff. Giud., addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Caltagirone di avere notificato in data odierna e ad istanza dell'avv. Santo LI VOLSI nel nome, la superiore sentenza in forma esecutiva al COMUNE di RADDUSA, in persona del Sindaco e legale rappresentante in carica, domiciliato nella Residenza Municipale in Raddusa 95040 ed ivi consegnandone copia mediante il servizio postale con plico raccomandato con a.r.

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Funzionario UNEP
Graziano Giuseppe

Comune di Raddusa (CT) prot. n. 0004179 in E del 13/05/2015 11:35:23

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA IN FAVORE

Dell'Avv.to Li Volsi S.per parte ricorrente e in proprio

Catania, 11/11/2014

Il Direttore Amministrativo
F.to Vincenzo Pino

E' copia per notifica.

Catania, 11/11/2014

Il Direttore Amministrativo
Dott Vincenzo Pino

Comune di Paternò (CT) prot. n. 0019473 del 13/05/2015 11:35:23